

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 febbraio al 4 marzo 2020)

INDICE

BARBARO: sulle carenze di organico sanitario e di Polizia penitenziaria presso il carcere di Bellizzi Irpino (Avellino) (4-02571) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 1329	LA FORGIA: sull'eventuale scioglimento del Consiglio comunale di Piacenza in relazione ad un'inchiesta su reati di stampo mafioso (4-01850) (risp. MAURI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	1358
BINETTI: sulla gestione del Collegio nazionale dei periti agrari (4-02387) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1332	LA PIETRA: sulle aggressioni al personale di Polizia penitenziaria, in particolare a Prato (4-02396) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1352
DE BERTOLDI: su un episodio di violenza ai danni di un agente penitenziario nel carcere di Trento (4-02147) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1339	PUGLIA ed altri: sull'attuazione della normativa europea sull'efficienza energetica (4-02593) (risp. PATUANELLI, <i>ministro dello sviluppo economico</i>)	1361
DE PETRIS: sullo spostamento della sede della Quadriennale di Roma (4-01715) (risp. ORRICO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo</i>)	1343	STEFANI: sulle conseguenze del trasferimento nel carcere di Vicenza di 100 detenuti condannati per reati di stampo mafioso (4-02563) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1365
GARAVINI: sulla morte di un giovane congolese alla stazione Tiburtina di Roma (4-02312) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1346	sulla presa di servizio dei magistrati vincitori del concorso bandito nel 2017 (4-02583) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1371
GARAVINI ed altri: sul funzionamento di strutture del "privato sociale" per il reinserimento di minori autori di reato (4-01180) (risp. BONAFEDE, <i>ministro della giustizia</i>)	1349		

BARBARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

all'interrogante risulta una situazione di carenza di organico sanitario e di Polizia presso il penitenziario di Bellizzi (Avellino);

tale carenza comporta una serie di disagi e disservizi che incidono negativamente sulla quotidianità dell'Istituto di pena, costringendo tutti gli operatori a ritmi di lavoro faticosi ed esponendoli al rischio di aggressioni da parte dei detenuti più violenti;

l'insufficienza di personale di Polizia, infatti, determinando un abbassamento complessivo della sicurezza ed in genere un peggioramento dell'ordine, della disciplina e della serenità all'interno della struttura, comporta, altresì, ripercussioni negative non solo per gli operatori, ma anche per i detenuti, che già patiscono altre carenze come quelle del servizio sanitario, a corto di mezzi e personale;

tenuto conto che, a giudizio dell'interrogante:

la necessità di implementare l'organico di Polizia penitenziaria si rende necessaria e non più procrastinabile anche in ragione dei frequenti episodi di ritrovamento di telefoni cellulari e di sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto, e comunque per far fronte agli esuberi frequenti della popolazione carceraria;

la necessità di implementare il servizio sanitario è un dovere cui la pubblica amministrazione non può sottrarsi, assunto l'inviolabile diritto alla salute della persona umana, ancorché sottoposta a regime di detenzione, e comunque nello specifico resa vieppiù necessaria dalle necessità di assistenza non solo infermieristica e clinica, ma anche psichiatrica e trattamentale,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che le unità impiegate di Polizia penitenziaria presso il penitenziario di Bellizzi Irpino (Avellino) siano insufficienti e comunque al di sotto del necessario;

se corrisponda al vero che presso lo stesso penitenziario sussistano carenze del servizio sanitario, non dotato di sufficiente organico, né di adeguati mezzi, macchinari e servizi di assistenza;

se e come il Ministro in indirizzo intenda porre rimedio a questa emergenza, rinforzando tanto l'organico di Polizia penitenziaria quanto quello preposto al servizio sanitario presso il medesimo istituto.

(4-02571)

(3 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Va considerato che la casa circondariale "A. Gra-ziano" di Avellino Bellizzi risente di un tasso di affollamento attualmente pari al 111,78 per cento, come tale inferiore alla media regionale ed a quella nazionale che si attestano rispettivamente attorno al 127 ed al 129 per cento. Quest'ordine di considerazioni preliminari consente di inquadrare, in una sua più giusta dimensione, il problema delle scoperture d'organico della Polizia penitenziaria che, in termini più generali, interessa la generalità degli istituti del Paese.

Con specifico riferimento alla struttura di Avellino, a fronte di una pianta organica di 296 unità, ed al netto dei distacchi in ingresso ed in uscita, risultano effettivamente in servizio 256 unità.

Le scoperture maggiori si registrano nel ruolo dei sovrintendenti, mentre i discostamenti per difetto sono molto più marginali nei ruoli degli agenti e assistenti e soprattutto nel ruolo degli ispettori, dove si registra solo un'unità in meno rispetto alla previsione organica, laddove nel ruolo dei funzionari si riscontra addirittura l'esubero di un'unità.

Proprio con specifico riguardo al ruolo in maggiore sofferenza, per i fini che nella presente sede rilevano, va rammentato che i vincitori del concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente, al termine del corso di formazione, tuttora in atto, costituiranno un bacino significativo a cui attingere per colmare le diffuse scoperture che si registrano in questo profilo professionale nelle varie strutture del territorio. Si tratta di una misura che si innesta a pieno titolo nel più ampio alveo delle mirate politiche assunzionali perseguite da questo Ministero, anche nel comparto penitenziario.

A tal riguardo ci si limita a evidenziare che è in atto il corso di formazione anche per i vincitori del concorso a 80 posti di vice commissario, mentre verranno completate le procedure concorsuali a complessivi 49 posti di ispettore superiore ed a complessivi 754 posti di allievo agente. Si

provvederà, altresì, al completamento dell'assunzione straordinaria di 1.300 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, commi 382-383, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e verranno inoltre avviate, nei prossimi mesi, le procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendenti conseguito all'incremento della dotazione organica previsto dall'art. 44, comma 8, lettere *h*) e *b-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017 (di revisione dei ruoli delle forze di polizia), e alle vacanze disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

È altresì previsto un programma straordinario di assunzioni per i prossimi anni per un totale di 620 unità di Polizia penitenziaria e di 150 unità del comparto funzioni centrali con un impegno di spesa di quasi 6 milioni di euro annui per il 2020 e per il 2021. Si confida realisticamente di poter disporre, a breve, di un ampio bacino di risorse umane cui attingere per sanare le varie scoperture di cui risentono gli istituti di tutto il territorio e rispetto a cui saranno tenute in debita considerazione anche le esigenze della casa circondariale di Bellizzi che, va comunque ricordato, nel mese di luglio 2019 ha già fruito dell'incremento di 3 unità complessive.

Le politiche assunzionali si innestano, più ad ampio raggio, nell'alveo dell'innalzamento dei livelli di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari che rappresenta uno degli obiettivi prioritari perseguiti da questo Dicastero. A tal riguardo, particolare attenzione è dedicata al fenomeno del rinvenimento di cellulari nella disponibilità dei detenuti. In tale direzione si iscrive la recente distribuzione di 40 *jammer*, mentre 40 *metal detector*, 90 apparecchiature a raggi x e 65 rilevatori portatili di cellulari, tutti recentemente acquistati, sono in corso di installazione, ed altri 200 rilevatori sono in fase di acquisto; è al contempo in atto lo studio dell'impiego delle nuove tecnologie dei sistemi *radar* di derivazione militare per gli impianti di videosorveglianza ed allarme.

Per quanto attiene all'assistenza sanitaria, va innanzitutto premesso che con il decreto legislativo n. 230 del 1999 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2008 le funzioni sanitarie penitenziarie sono state trasferite dal Ministero della giustizia alle Regioni e alle aziende sanitarie locali. Entro i limiti delle competenze di questo Ministero, si evidenzia che la dotazione organica del personale sanitario presente in istituto consta di un medico incaricato per 18 ore settimanali, di 7 medici di continuità assistenziale che assicurano, quotidianamente, un servizio sulle 24 ore, con doppia presenza nella fascia oraria 8-14 e 14-20 nei giorni feriali, di 9 infermieri con servizio sulle 24 ore, con doppia presenza nella fascia oraria 8-14 e 14-20, di un fisiochinesiterapista per 30 ore settimanali, di un tecnico di laboratorio per la raccolta dei campioni ematoclinici da inviare al laboratorio di analisi cliniche aziendale e di 5 operatori socio-assistenziali per 6 giorni alla settimana, che supportano le attività sanitarie. Viene inoltre garantita in istituto l'assistenza sanitaria in sette branche specialistiche, ossia

cardiologia, dermatologia, oculistica, odontoiatria, otorinolaringoiatria, psicologia, urologia e vengono effettuate prestazioni di fisioterapia.

In considerazione dell'assenza di medici psichiatri, gli specialisti dell'unità operativa di salute mentale (UOSM) territoriale assicurano l'assistenza in regime domiciliare presso il carcere, previa prenotazione delle consulenze richieste al Dipartimento di salute mentale. Per le altre specialità si è avviato lo stesso sistema di prenotazione per consulenze da prestare presso l'istituto, ad eccezione delle indagini specialistiche strumentali non erogabili in carcere, bensì presso le strutture territoriali.

Gli operatori dei servizi per le dipendenze (SERD), medici e assistenti sociali, assicurano, secondo la calendarizzazione degli accessi in istituto, la presa in carico dei detenuti con problematiche di dipendenze; mentre due psicologi del SERD assicurano la presenza in istituto per 3 giorni a settimana, per complessive 19 ore. Da ultimo, per gli interventi particolari, si rammenta che è attiva la cooperazione con l'azienda ospedaliera "Moscati" di Avellino.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(2 marzo 2020)

BINETTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Consiglio del collegio nazionale dei periti agrari (CNPA), ad avviso dell'interrogante andando oltre i poteri conferitigli dall'articolo 26 della legge n. 434 del 1968, recante "Ordinamento della professione di perito agrario", nella seduta di Consiglio tenutasi il 17 luglio 2019, con delibera n. 11, ha disposto la soppressione dell'elenco speciale, sancito all'articolo 4 della legge sull'"Esercizio della libera professione Elenco dei non esercenti", pubblicato il 2 agosto 2019;

il CNPA ha rilevato la necessità di adeguamento all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ma i consiglieri nazionali e i collegi provinciali hanno reagito con proprie note di protesta in quanto dalla lettura dell'art. 4 non possono esservi riscontrate quelle richiamate in decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 che, al comma 3, stabilisce: "Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di

pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili";

non appare chiaro come la delibera del Consiglio nazionale di un ordine possa modificare una legge;

i consiglieri nazionali e dei collegi territoriali, protestano anche contro il "decreto presidenziale n. 1/2018", *motu proprio* del 27 febbraio 2018 del presidente *pro tempore* dei periti agrari, Mario Braga, che contrasta con la legge n. 434 del 1968, prorogando i termini dello svolgimento delle assemblee territoriali per l'approvazione dei conti che, secondo la legge n. 434 del 1968, all'art. 17, devono tenersi obbligatoriamente nel mese di marzo di ogni anno;

le note dei consiglieri nazionali e dei collegi territoriali inviate al Ministero per segnalare anche altre gravi irregolarità, sono rimaste al momento senza riscontro; ad esempio il presidente *pro tempore* Mario Braga, insieme ad una parte del Consiglio nazionale, venuto a conoscenza di possibile incompatibilità tra l'ente e un collaboratore esterno non ha messo in atto comportamenti rispondenti a criteri di netta separazione tra interessi propri e quelli dell'ente;

il Ministero, nonostante le numerose segnalazioni ricevute, ha trascurato di verificare e vigilare sull'operato del collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, così come prevede il compito istituzionale di vigilanza attribuitogli dalla legge n. 434 del 1968, e soprattutto non ha considerato le richieste e le memorie depositate in proposito dai richiedenti,

si chiede di sapere:

per quale motivo, il Ministro in indirizzo non abbia assunto iniziative legate all'esercizio delle proprie prerogative di vigilanza sul CNPA, né alcun provvedimento di commissariamento del CNPA;

se il Ministro, quale ente preposto all'alta vigilanza ed al controllo sugli ordini professionali, non ritenga opportuno intraprendere adeguate e necessarie procedure di verifica sull'operato del Collegio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati, anche al fine di accertare la liceità di quanto segnalato;

se intenda adottare idonei provvedimenti e attivare le conseguenti azioni disciplinari, finalizzate a ricondurre la gestione della categoria a quei principi deontologici di imparzialità, dignità e decoro che le si addicono.

(4-02387)

(29 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Il Ministero ha il compito di vigilare sul funzionamento dei consigli e degli ordini di numerose professioni regolamentate. Secondo una previsione sostanzialmente omogenea delle leggi che regolano gli ordini professionali, tale funzione di vigilanza si estrinseca nel potere di scioglimento di un consiglio che non sia in grado di funzionare regolarmente (per qualsiasi ragione), ovvero quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto all'elezione del nuovo consiglio, ovvero ancora quando il consiglio stesso, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con specifico riferimento all'ordine dei periti agrari, l'art. 6 della legge n. 434 del 1968 recita: "Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l'alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell'esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari". Tale sistema è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 11 del 1968 (relativa all'ordine dei giornalisti), nella quale tra l'altro si legge che "il potere del Ministro è corollario del pubblico interesse al regolare funzionamento dei Consigli sicché nessuna ingerenza è consentita all'esecutivo sull'attività amministrativa relativa agli iscritti, salva la implicita possibilità di segnalare atti che possano giustificare il promovimento dell'azione disciplinare: nel che non si può riscontrare, in verità, nessun rischio di abuso".

Tanto premesso in merito al perimetro delle competenze ministeriali nei confronti dell'ordine professionale dei periti agrari occorre chiarire che esula dall'attività di vigilanza la valutazione circa la sussistenza di condotte disciplinarmente rilevanti da parte dei singoli professionisti (domandati, peraltro, al consiglio di disciplina, di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, i cui provvedimenti sono reclamabili in sede giurisdizionale), dovendosi, per contro, valutare esclusivamente se la condotta tenuta complessivamente dal consiglio sia sintomatica di un'inattitudine, dolosa o anche solo colposa, ad informare l'azione ordinistica al principio di legalità.

Con riguardo invece alle situazioni di illegittimità gestionale, sulle quali l'interrogante ha chiesto di conoscere le ragioni della mancata azione del Ministero vigilante, occorre svolgere alcune considerazioni. Fermo restando che lo scioglimento di un consiglio nazionale legittimamente eletto in rappresentanza di tutti gli iscritti rappresenta un atto di portata estrema, da adottare soltanto nel caso di situazioni oggettivamente intrise di un disvalore che travalichi i fisiologici contrasti tra anime diverse interne all'ordine, tutte le questioni sollecitate sono state oggetto di attività istruttoria da parte del Ministero, all'esito della quale, tuttavia, la portata delle condotte contestate è risultata fortemente ridimensionata.

Con riguardo, anzitutto, al decreto con il quale il presidente dell'ordine ha disposto il differimento dell'assemblea per l'approvazione del bilancio, i presidenti dei collegi dei periti agrari e dei periti agrari laureati delle province di Potenza, Catanzaro e Verona hanno segnalato a questo Ministero la pretesa situazione di illegittimità in cui versava il consiglio nazionale dell'ordine sollecitando l'adozione dei provvedimenti conseguenziali di competenza ministeriale, con specifico riguardo anche al commissariamento dell'ordine. Le rimostranze dei collegi territoriali, in particolare, si sono incentrate sull'adozione, da parte del presidente del consiglio nazionale, del decreto n. 1 del 27 febbraio 2018, con cui è stato differito al 25 aprile 2018 il termine per l'approvazione del bilancio, in violazione del disposto dell'art. 17 della legge n. 434 del 1968.

Tuttavia, nel ricostruire in punto di fatto la vicenda, si è riscontrato che la determinazione presidenziale in esame è stata motivata dalla necessità di attendere l'approvazione da parte di questo stesso Ministero delle delibere n. 40 e 41 del 18 dicembre 2017, relative alla misura dei contributi da corrispondersi da parte degli iscritti negli albi e negli elenchi speciali al consiglio nazionale per il suo funzionamento e ai consigli dei collegi territoriali, ai sensi dell'art. 26, lett. g) ed h), della legge n. 434. Il Ministero, soltanto con decreti del 15 marzo 2018, all'esito della lunga e complessa istruttoria espletata, ha approvato le due delibere e ne ha disposto l'immediata comunicazione al consiglio nazionale. Conseguentemente, con decreto n. 2 del 20 marzo 2018 il presidente del consiglio nazionale ha revocato il precedente decreto ravvisando il sopravvenuto venir meno della ragione posta a fondamento della proroga del termine di legge per l'approvazione del bilancio.

Orbene, poiché l'azione disposta in autotutela da parte dell'ordine nazionale ha prontamente superato le criticità evidenziate con le segnalazioni e le istanze di commissariamento è stata disposta l'archiviazione del procedimento relativo alla proposta di scioglimento del consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

Anche le altre condotte stigmatizzate nell'atto rogatorio sono state oggetto di istruzione da parte del Ministero che ha formulato varie richieste informative all'ordine nazionale, anche con riguardo alla delibera di soppressione dell'elenco speciale. Ricevute, in merito, le articolate deduzioni difensive contenute nelle delibere adottate da parte dell'ordine nazionale si osserva quanto segue.

Un profilo di doglianza, in particolare, sollevato anche da taluni collegi locali (Potenza e Bologna) riguarda la delibera n. 11 del 17 luglio 2019 con cui il consiglio nazionale ha stabilito di sopprimere l'elenco speciale e di trasferire nell'albo unico i professionisti in precedenza iscritti nell'elenco speciale. Pertanto, visto che non è stata disposta alcuna cancellazione di professionisti dall'albo, ma soltanto adottato un provvedimento di trasferimento da una sezione speciale a quella ordinaria, divenuta unica, il consiglio nazionale ha argomentato di avere adeguato le previsioni relative

alla formazione dell'albo all'evoluzione normativa in materia. Premesso che, ovviamente, una delibera di un consiglio dell'ordine non può modificare una norma primaria, deve nella specie essere evidenziato che l'elenco speciale previsto dall'art. 4 della legge n. 434 era stato istituito per consentire l'iscrizione dei professionisti che, in quanto periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione (ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, era vietato l'esercizio della libera professione), non potevano essere iscritti nell'albo. In altre parole, si trattava di uno strumento di tutela a favore dei professionisti che, non potendo esercitare la professione e non potendo essere iscritti all'albo, erano comunque inseriti in un elenco speciale collegato alla professione per la quale avevano conseguito il titolo.

La materia dei limiti all'esercizio delle libere professioni e del regime di incompatibilità con il relativo *status* per i dipendenti pubblici ha subito, tuttavia, una costante evoluzione negli ultimi decenni. Una previsione di incompatibilità assoluta era contenuta nell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, (testo unico degli impiegati civili dello Stato), vigente al momento dell'approvazione della legge professionale n. 434, in forza del quale "l'impiegato non può esercitare il Commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati". Tale rigido regime di incompatibilità è stato inciso nel corso degli anni da molteplici disposizioni derogatorie, dapprima contenute negli ordinamenti speciali di singole professioni od enti e, poi, recepite in un disegno di più ampio respiro nel decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dal decreto legislativo n. 165 del 2001, (recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni"), che ha circoscritto i confini dell'incompatibilità rispetto all'esercizio della libera professione e ampliato le possibilità di conferimento di incarichi professionali a tutti i pubblici dipendenti.

Il quadro normativo è ancor di più mutato con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, che all'art. 3, rubricato "Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche", ha sancito il principio del libero esercizio delle attività economiche private e il principio di libertà e pluralità di esercizio delle attività professionali, rimettendo ad un successivo regolamento la riforma degli ordinamenti professionali, per recepire, tra gli altri, i principi secondo i quali "l'accesso alla professione è libero" e la limitazione al suo esercizio debba rispondere a sole ragioni di interesse pubblico (art. 3, comma, 5, lett. a)). Il successivo comma 5-*bis* ha, poi, stabilito che "le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi di cui al comma 5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012".

Il regolamento governativo di attuazione della legge di riforma è stato approvato con successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, che, all'art. 2, così dispone: "Ferma la disciplina dell'esame di

Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge". Il successivo art. 12 ha poi ribadito che "sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto".

Orbene, l'intervento consiliare in esame si muove nel solco di questo innovativo quadro ordinamentale, nel quale, in considerazione della caducazione del regime di incompatibilità del rapporto di impiego pubblico con l'iscrizione all'albo, nonché della previsione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 sulla costituzione di un albo unico nazionale che include tutti gli iscritti, l'unica differenziazione tra professionisti di cui permane una ragionevolezza sarebbe quella tra esercenti e non esercenti. E poiché il decreto-legge n. 138 del 2011 e il conseguente decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012, nel disporre che l'accesso alla professione è libero e che sono vietate le limitazioni non fondate sui motivi espressamente indicati nelle medesime norme, hanno implicitamente rimosso anche il divieto di iscrizione all'albo dei periti agrari e periti agrari laureati, di cui all'art. 4 della legge n. 434 del 1968 (sicché dal mese di agosto 2013 è consentita l'iscrizione, all'albo dei periti agrari e periti agrari laureati, dei pubblici dipendenti che siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge), l'elenco speciale finirebbe per avere una connotazione anacronistica.

Per questi motivi, in definitiva, il consiglio nazionale, nel sopprimere l'elenco, ha ritenuto di non pregiudicare coloro che vi risultavano iscritti, e ne ha disposto il trasferimento nell'albo ordinario. Così inquadrata la vicenda, non sembrano potersi ravvisare gli estremi di una condotta abusiva o prevaricatoria.

Peraltro, l'intervento consiliare si muove in linea con quanto già stabilito dall'ordine dei geometri, i quali, sul presupposto che la liberalizzazione attuata con le norme ricordate imponesse il superamento dell'elenco speciale, lo ha soppresso già con delibera n. 28 del 29 novembre 2013, senza che sia stata paventata illegittimità di sorta.

A fronte di una deliberazione adottata in ottica di sistemazione organica della normativa professionale, senza incidenza sulle posizioni dei singoli, le doglianze sollevate, a prescindere dalla loro fondatezza, sono te-

stimoni di una conflittualità intestina alla categoria, rispetto alla quale il Ministero vigilante non può che assumere, una volta approfondita la disamina della fattispecie, un atteggiamento neutrale.

L'interrogazione, riflettendo un clima di contrasti interni all'ordine, fa riferimento a numerose altre irregolarità, tra le quali viene additata la possibile situazione di conflitto di interessi tra l'organo nazionale e un collaboratore esterno. Si tratta, tuttavia, all'evidenza, di una censura tratteggiata con termini di tale genericità da non consentire un riscontro puntuale, né una disamina sulla base di concrete circostanze di fatto.

Come si vede, le vicende complessivamente stigmatizzate nell'interrogazione, per come ricostruite a seguito degli accertamenti condotti, non sono indicative di una situazione che giustifichi, *prima facie*, un intervento di questo Ministero ma, al più, attestano soltanto di una fisiologica contrapposizione tra individui o, addirittura, tra gruppi all'interno della categoria professionale, per quanto dai toni accesi.

Preme, per completezza rappresentare che motivi di dissidio all'interno dell'ordine (pur non menzionati espressamente nell'interrogazione, ma oggetto di richiesta di intervento ministeriale a ripristino della legalità) riguardano anche il recente scioglimento del collegio provinciale di Roma, disposto con decreto del Ministro 26 luglio 2019. Posto che le ragioni di urgenza dell'intervento di commissariamento di tale ordine territoriale sono sinteticamente, per quanto esaustivamente, illustrate nel provvedimento adottato, le censure nei confronti del consiglio nazionale concernono la pretesa violazione dei diritti di partecipazione e deliberazione dei consiglieri nazionali, poiché il decreto ministeriale di commissariamento si fonderebbe, asseritamente, non già sul parere espresso dal consiglio nella delibera del 25 luglio 2019, bensì su una precedente comunicazione del presidente del 23 luglio. Tuttavia, nella seconda metà di luglio era affiorata l'urgente necessità di intervenire sul collegio territoriale di Roma, le cui elezioni erano state annullate in sede di reclamo elettorale in data 17 luglio da parte del consiglio nazionale, ma che, per effetto delle dimissioni di 5 componenti, aveva indetto nuove elezioni di rinnovo, secondo la previsione dell'art. 8, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 731 del 1972. Il Ministero, quindi, dubitando della legittimità di un procedimento elettorale gestito da un consiglio la cui proclamazione era stata annullata proprio per irregolarità compiute nell'ambito della precedente tornata elettorale, aveva inviato al medesimo consiglio nazionale una richiesta di parere urgente in data 22 luglio 2019 con preghiera di fornire immediato riscontro al fine di intervenire prima della data di nuove elezioni, fissata dallo stesso consiglio territoriale uscente per il successivo 29 luglio.

Come correttamente evidenziato nelle deduzioni difensive sottoposte dal consiglio nazionale al Ministero, a fronte di tale urgenza, e in base ad un raccordo informale con gli uffici, il presidente del consiglio nazionale si era immediatamente attivato al fine di celebrare con straordinaria rapidità

una seduta consiliare e fornire al Ministero un'eventuale terna di commissari. Di tale attività il presidente aveva informato il Ministero con sua nota del 23 luglio anticipando le sue valutazioni sullo scioglimento del collegio provinciale e i nomi di un'ipotetica terna di commissari. La decisione sul punto, conformemente a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della legge n. 434 del 1968, è stata poi adottata dal consiglio nella seduta del 25 luglio 2019, convocata con procedura di urgenza, nell'ambito della quale tutti i consiglieri presenti hanno avuto la possibilità di intervenire ed esprimere le proprie valutazioni ed il proprio voto.

Orbene, posto che la deliberazione in questione non è stata successivamente impugnata da alcuno e che, di conseguenza, la procedura seguita appare conforme alle previsioni di legge, può darsi conto che la celerità con la quale si è provveduto ha dato luogo a meri errori materiali o semplici irregolarità, poi sanate: da una parte, infatti, nel decreto di scioglimento del 26 luglio è stata citata la nota del presidente del 23 luglio, anziché la delibera consiliare del 25 luglio, peraltro tempestivamente trasmessa; dall'altra, il presidente ha irrispettamente anticipato la possibile valutazione del consiglio nazionale e i possibili candidati commissari al solo fine di accelerare la procedura di commissariamento, rispetto alla quale erano state segnalate dal Ministero particolari ragioni di urgenza in ottica di tutela degli iscritti all'albo. Del resto, neanche il decreto di commissariamento del collegio territoriale è stato oggetto di impugnazione di sorta.

Tali refusi e mere irregolarità procedurali non comportano, in definitiva, un disvalore che possa sfociare in un provvedimento di scioglimento del consiglio nazionale. Le frizioni interne, diverse da quelle che importano l'esercizio dei poteri di vigilanza, di conseguenza esulano dal perimetro delle competenze ministeriali.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(2 marzo 2020)

DE BERTOLDI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

il quotidiano *internet* "L'Opinione", riporta in data 7 settembre 2019, l'ennesimo episodio di violenza, all'interno degli istituti penitenziari del Triveneto, secondo quanto denunciato dal segretario provinciale di Trento, del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, SAPPE;

l'articolo evidenzia infatti, che una poliziotta in servizio presso la sezione femminile della Casa circondariale di Trento sarebbe stata aggredita violentemente da una detenuta, la quale, dopo aver ricevuto la notifica di un atto giudiziario, sarebbe tornata verso la cella, chiedendo in maniera vigorosa il cambio di stanza, scagliandosi successivamente contro l'operatrice di sicurezza;

il successivo intervento del collega ha impedito che l'aggressione avesse conseguenze drammatiche, ma ciononostante la poliziotta, visibilmente scossa e ferita, è stata subito trasportata all'ospedale Santa Chiara di Trento per le cure necessarie, a causa di un trauma cranico, contusione e tumefazione al gomito destro, causato dalla violenza della detenuta, la quale è stata immediatamente posta in isolamento;

il rappresentante del SAPPE, a seguito del grave episodio, nell'esprimere la solidarietà per quanto avvenuto, ha evidenziato come la situazione si sia notevolmente aggravata rispetto agli anni precedenti all'interno degli istituti penitenziari del Trentino, in relazione ai numeri riferiti agli eventi critici avvenuti nel primo semestre del 2019: 5.205 atti di autolesionismo, 683 tentati suicidi, 4.389 colluttazioni, 569 ferimenti, 2 tentati omicidi, aggiungendo, inoltre, che quanto risulta particolarmente grave, è che tali episodi di violenza si sono concretizzati proprio quando sempre più carceri hanno introdotto la vigilanza dinamica ed il regime penitenziario 'aperto', ossia con i detenuti (più ore al giorno) liberi di girare per le sezioni detentive con controlli sporadici ed occasionali della Polizia penitenziaria;

quanto avvenuto a Trento, prosegue il SAPPE, rappresenta l'ennesima grave e intollerabile aggressione da parte di una detenuta ai danni di appartenenti alla Polizia penitenziaria, ribadendo come la situazione all'interno degli istituti penitenziari resti allarmante, a causa dei continui e ripetuti episodi di aggressione senza alcun motivo o ragione, da parte dei detenuti;

a giudizio dell'interrogante, quanto esposto, delinea un quadro generale inquietante e pericoloso, non soltanto a livello regionale, ed evidenzia nuovamente l'urgenza di rapide misure per fronteggiare le costanti criticità penitenziarie, a cominciare dal ripianamento delle carenze organiche dei reparti di Polizia penitenziaria, ad esempio del Triveneto, che continuano ad essere insufficienti,

si chiede di sapere:

quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

se condivida le criticità sostenute dal Sindacato autonomo Polizia penitenziaria (SAPPE), in precedenza riportate e in caso affermativo, quali misure urgenti e necessarie di competenza, intenda intraprendere, al fine di

innalzare i livelli di sicurezza e di tutela negli istituti penitenziari, non solo di Trento e della provincia, al fine di garantire per il corpo di Polizia penitenziaria uno svolgimento della complessa attività professionale, cui è quotidianamente sottoposto, spesso oltre il limite della normalità, più accettabile, anche attraverso lo stanziamento di maggiori risorse finanziarie per il comparto.

(4-02147)

(17 settembre 2019)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo, nel fare riferimento ad un episodio di aggressione verificatosi il 7 settembre 2019 ad opera di una detenuta della sezione femminile della casa circondariale di Trento ai danni di un'agente ivi in servizio, indicandolo come sintomatico delle criticità di cui risente il sistema penitenziario, a partire dalle carenze d'organico, chiede di sapere quali valutazioni il Ministro intenda esprimere con riferimento ai fatti esposti, se condivida le criticità sostenute dal sindacato SAP-PE e quali misure urgenti e necessarie di competenza intenda intraprendere al fine di innalzare i livelli di sicurezza e di tutela negli istituti penitenziari e di garantire per il Corpo di Polizia penitenziaria uno svolgimento più accettabile della complessa attività professionale, anche attraverso uno stanziamento di maggiori risorse finanziarie per il comparto.

Va preliminarmente evidenziato che la detenuta resasi autrice dell'aggressione il mese successivo è stata trasferita per ragioni di ordine e sicurezza presso la casa circondariale di Verona.

La casa circondariale di Trento, ove si è consumata l'aggressione, non presenta alcuna concreta criticità in termini di sovraffollamento, in quanto il numero dei soggetti ristretti (329) è inferiore al numero dei posti disponibili (419). Si tratta, invero, di un dato in virtuosa controtendenza rispetto alla situazione generale del territorio, venendo in rilievo una percentuale di affollamento pari al 78,52 per cento, come tale nettamente inferiore alla media sia regionale (124,88 per cento) che nazionale (128,65 per cento).

Per quanto attiene alle dotazioni organiche della struttura, va detto che a fronte di un organico di 227 unità, la forza realmente amministrata è di 191 unità. Le maggiori scoperture riguardano il ruolo dei sovrintendenti, in parte compensate, quanto meno numericamente, con il sovrannumero degli agenti assistenti.

In ogni caso, al di là del dato numerico, al fine di un riequilibrio anche sul piano funzionale, con riferimento alla carenza dei sovrintendenti, va ricordato che da poco si sono concluse le procedure per il concorso inter-

no a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sia maschile che femminile del Corpo ed a breve i vincitori saranno avviati al corso di formazione. Si tratta di una misura che si innesta a pieno titolo nel più ampio alveo delle mirate politiche assunzionali perseguite da questo Ministero, anche nel comparto penitenziario.

A tal riguardo ci si limita a evidenziare che è di imminente avvio il corso di formazione anche per i vincitori del concorso a 80 posti di vice commissario, mentre verranno completate le procedure concorsuali a complessivi 49 posti di ispettore superiore ed a complessivi 754 posti di allievo agente. Si provvederà, altresì, al completamento dell'assunzione straordinaria di 1.300 allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dell'art. 1, commi 382-383, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e verranno inoltre avviate, nei prossimi mesi, le procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendenti conseguito all'incremento della dotazione organica previsto dall'art. 44, comma 8, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017 (di revisione dei ruoli delle forze di polizia), e alle vacanze disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018. Nei prossimi 4 anni sono previste ulteriori assunzioni straordinarie e, precisamente, 513 unità nell'anno 2020; 337 unità nell'anno 2021; 100 unità sia per l'anno 2022 che per l'anno 2023.

In tale direzione, si confida realisticamente di poter disporre, a breve, di un ampio bacino di risorse umane cui attingere per sanare le varie scoperture di cui risentono gli istituti di tutto il territorio e rispetto a cui saranno tenute in debita considerazione anche le esigenze della casa circondariale di Trento che, comunque, va ricordato, già nel mese di luglio 2019 ha fruito di un incremento di 6 unità.

L'innalzamento dei livelli di sicurezza delle strutture detentive costituisce un obiettivo primario che viene perseguito da questo Ministero, oltre che attraverso il rafforzamento degli organici, anche sotto il profilo organizzativo e funzionale. A tal riguardo, è d'uopo richiamare la circolare adottata il 9 ottobre 2019 dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha inteso perseguire una mirata politica di valorizzazione dell'istituto del trasferimento per ragioni di ordine e sicurezza, previsto dall'art. 42 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) a cui, come anticipato, si è proceduto proprio nel caso di specie.

Si reputa opportuno evidenziare i benefici che ne possono conseguire in termini di incremento dei livelli di sicurezza nelle strutture detentive, tangibile anche nel più consistente ricorso a tale strumento che si è registrato dalla data di adozione della circolare al mese di marzo (1.550 detenuti trasferiti), rispetto al numero ben più esiguo di occasioni in cui vi si è fatto ricorso nel medesimo periodo del biennio precedente (1.143).

Con provvedimento del 18 aprile 2019 è stato istituito un apposito gruppo di lavoro, composto da operatori penitenziari esperti nel settore, con il precipuo compito di individuare, tra l'altro, specifici strumenti organizzativi finalizzati a una migliore gestione degli eventi critici in ambito penitenziario. Le risultanze dei lavori, conclusisi il successivo 29 maggio, sono attualmente oggetto di uno studio attento e mirato che darà adito all'imminente adozione di direttive attraverso cui ottimizzare la prevenzione e la gestione di eventi critici in contesto penitenziario.

La sicurezza all'interno delle carceri passa anche attraverso il potenziamento degli strumenti a disposizione del personale di Polizia penitenziaria in servizio. In proposito, va debitamente rimarcato che sono state avviate attività per la dotazione di innovativi equipaggiamenti atti al contenimento senza pregiudizio per l'operatore penitenziario, come prodotti antitaglio e nuovi giubbotti antiproiettile, ed è attualmente allo studio l'adozione, per l'anno venturo, di altri presidi di sicurezza, come prodotti paracolpi, scudi curvi, maschere facciali, *taser* ottico.

Sempre nel solco del potenziamento dei sistemi di sicurezza all'interno delle carceri, nel programma di edilizia penitenziaria 2019 sono stati inclusi i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici di sicurezza. Nella medesima direzione si iscrivono la dotazione di strumenti per il rilevamento di cellulari introdotti illecitamente e la schermatura della loro ricezione, nonché lo studio dell'impiego delle nuove tecnologie dei sistemi *radar* di derivazione militare nella progettazione e nel finanziamento di impianti perimetrali esterni ed impianti interni di videosorveglianza ed allarme.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(2 marzo 2020)

DE PETRIS. - *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* -
Premesso che:

la Quadriennale di Roma è l'istituzione nazionale che ha il compito di promuovere l'arte contemporanea italiana. Il suo nome è legato all'esposizione Quadriennale d'arte, che ogni quattro anni documenta i diversi orientamenti delle arti visive. L'edizione più recente, la 16a, si è svolta al palazzo delle Esposizioni nel 2016-2017, attualmente ha sede nel complesso monumentale di villa Carpegna;

il presidente della Quadriennale, come si legge su alcuni organi di stampa, ha annunciato il trasferimento per il 2021 in una nuova sede presso

l'arsenale Clementino, nei cui tre corpi troverà posto anche uno spazio espositivo permanente, ove però era stato predisposto dal soprintendente archeologico *pro tempore*, Adriano La Regina, il progetto di massima per un museo del Tevere dedicato al grande ruolo svolto dal fiume per lo sviluppo economico della Roma repubblicana e imperiale in collegamento coi porti di Ostia, di Claudio e di Traiano e col retroterra appenninico dal quale arrivavano forniture fondamentali di legname e di altri materiali;

rilevato che:

per quel tratto del fiume Tevere si possono annoverare fatti rilevanti e prestigiosi, in diversi periodi storici, come nel Medio evo con l'inizio dei giubilei e nei secoli successivi, con l'insediamento sulla riva sinistra, tuttora denominata la Greca, di colonie elleniche e relative chiese orientali (Sant'Anastasia, Santa Maria in Cosmedin, eccetera), ma soprattutto con la creazione nel '700 dei porti di Ripetta e di Ripagrande da parte di papa Clemente XI (da qui il nome di Clementino per l'arsenale);

sono stati messi a punto progetti studiati e definiti dai numerosi e quanto mai attivi circoli di nuoto, di vela e di canottaggio, presenti dall'800 sul grande fiume (Tevere Remo, Canottieri Aniene, Canottieri Roma e Lazio, Rari Nantes, Todaro, eccetera) dedicati alla parte più recente di storia del fiume, che li riguarda direttamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione e quali siano le sue valutazioni in merito;

se siano stati previsti ulteriori finanziamenti pubblici per il suddetto trasferimento e se le spese per la risistemazione e l'allestimento del nuovo spazio siano a carico della fondazione della Quadriennale d'arte;

se non ritenga utile affidare invece quegli spazi dell'arsenale, previo regolamento, alle già citate realtà associative ed economiche esistenti in quel bacino del Tevere per la promozione culturale, ricreativa e turistica.

(4-01715)

(28 maggio 2019)

RISPOSTA. - Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono notizie riguardo alla Quadriennale di Roma e al suo trasferimento presso l'arsenale "Clementino". Sulla base degli elementi forniti dalla Di-

rezione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane, si rappresenta quanto segue.

Il progetto è stato inserito nel "piano grandi progetti beni culturali" (legge 29 luglio 2014, n. 106) ed approvato dal Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici nella seduta del 4 agosto 2015. In quella sede sono stati stanziati finanziamenti per il recupero e restauro del complesso pari a 1.000.000 euro nell'anno 2015 e 6.000.000 euro nell'anno 2016.

Con accordo di valorizzazione del 20 marzo 2018 fra il Ministero e la fondazione "la Quadriennale" di Roma, il Ministero ha assegnato alla fondazione il complesso per la realizzazione di un polo dedicato alla creatività contemporanea italiana, destinato a divenire la nuova sede della fondazione stessa.

Il progetto di restauro, adeguamento funzionale ed allestimento del complesso finanziato dal Ministero punta quindi a riscattare un luogo storico della città, trasformandolo in uno spazio pubblico ad alta valenza culturale in cui sviluppare ed approfondire i linguaggi espressivi dell'arte italiana del XX e del XXI secolo. La gestione dei lavori è di competenza del segretariato regionale del Lazio che ha predisposto un documento di indirizzo progettuale ed ha affidato ad Invitalia le funzioni di centrale di committenza.

Il primo lotto, riguardante i "servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" è già stato assegnato ed i lavori sono in corso. Appena saranno completate le operazioni di messa in sicurezza e di primo consolidamento, il progetto prevede la rifunionalizzazione di tutti i manufatti del complesso, ovvero l'arsenale stesso, le corderie ed il magazzino del sale e di ridisegnare lo spazio aperto, di oltre 3.000 metri quadrati, che potrà essere restituito all'uso pubblico, come una sorta di piazza affacciata sul fiume e sulla città.

L'arsenale, l'edificio architettonicamente più rilevante dell'intero complesso, sarà deputato alle funzioni di rappresentanza ed ospiterà mostre, eventi e conferenze in uno spazio flessibile, in grado di soddisfare tutte le esigenze espositive. Nell'edificio detto magazzino del sale è previsto un sistema di accoglienza con *bookshop*, caffetteria e annessi spazi all'aperto, mentre il fabbricato delle "corderie" dovrebbe ospitare la sede operativa della fondazione e l'archivio-biblioteca, ovvero il centro di documentazione sull'arte italiana del XX e XXI secolo, che consta di circa 40.000 volumi, tutti di notevole interesse storico.

Il progetto ha cercato di interpretare le esigenze della fondazione, che rappresenta il luogo dell'arte contemporanea a Roma con la realizzazione di spazi che tengono conto dell'estrema varietà delle forme artistiche contemporanee, non solo nel campo delle arti visive, ma anche in quello della

fotografia, dei *design* e dei nuovi *media*. Alle attività tradizionali si affiancheranno un laboratorio di insegnamento, sperimentazione e produzione, candidandosi a gestire un nuovo significativo polo urbano dell'arte contemporanea, con particolare e primario riferimento alla valorizzazione dell'arte emergente e delle giovani generazioni.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo

ORRICO

(2 marzo 2020)

GARAVINI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il 26 settembre 2019 un giovane studente congolese di 21 anni, Michel Zuma Massamba, è deceduto presso la stazione Tiburtina di Roma, in seguito ad un colpo di pistola alla testa;

secondo le ricostruzioni della Polizia lo studente si sarebbe tolto la vita da solo dopo aver accoltellato e disarmato un vigilante della società "Urbe", addetto alla sorveglianza all'ingresso della stazione per conto delle Ferrovie dello Stato;

la Digos avrebbe escluso la matrice terroristica, si ipotizzano problemi psichici del giovane studente;

la famiglia dello studente congolese afferma che il giovane sarebbe stato colpito dietro la nuca e che, in considerazione della dinamica, si tratterebbe di omicidio premeditato. Gli stessi accusano la Polizia di non voler far luce sulla vicenda e, al contrario, di voler insabbiare eventuali responsabilità del vigilante rimasto ferito;

l'ambasciatore italiano a Kinshasa è stato convocato dalla Ministra congolese degli Esteri e, lo scorso mercoledì 9 ottobre, è stata realizzata una manifestazione di fronte all'ambasciata italiana a Kinshasa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda avviare un supplemento di indagini, affinché si faccia luce sulla vicenda e venga superato qualsiasi dubbio circa le responsabilità dell'accaduto;

se intenda acquisire le registrazioni video delle telecamere di sorveglianza della stazione Tiburtina, sia nel pomeriggio, sia nei giorni prece-

denti all'accaduto, per accertare l'effettiva dinamica dei fatti anche precedenti alla colluttazione.

(4-02312)

(16 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Dall'istruttoria svolta in ordine alle modalità con le quali si sono svolti i fatti è emerso che il cittadino congolese Fumi Massamba Michel Roger Zama immigrato in Italia nell'anno 2013 per ricongiunzione al nucleo genitoriale, risultato affetto (come confermato dai genitori e dal medico curante) da scompensi psichici per "deficit cognitivo e sintomi psicotici" e per tale ragione in cura presso il centro d'igiene mentale di Montetondo (Roma) sotto costante terapia farmacologica, intorno alle ore 17,10 del 26 settembre 2019, dovendo recarsi presso l'ambulatorio per assumere la prescritta terapia farmacologica, dopo alcuni spostamenti all'interno dello scalo metropolitano della fermata Tiburtina della locale stazione ferroviaria (come si desume dalle videoriprese del sistema di sorveglianza a circuito chiuso ivi attivo, acquisite agli atti nell'immediatezza), apparentemente privi di orientamento verso alcuna delle destinazioni servite e, piuttosto, evidenziando uno stato di inquietudine ed alterazione compatibile con una crisi da presumibile scoppio psichico, si dirigeva verso i tornelli per l'accesso al *tunnel* di collegamento con la fermata della linea "B" della metropolitana e, dopo avere estratto da un marsupio un coltello da cucina, assaliva la guardia particolare giurata Massimo Petrini, ivi in servizio, sorprendendola alle spalle, pugnalandola ripetutamente al collo e nel contempo cercando di impossessarsi della pistola di ordinanza.

La determinazione manifestata nel conseguire l'intento ultimo di sottrarre l'arma, come risultante obiettivamente dalle immagini acquisite, era tale che, di fronte al gesto istintivo e disperato della guardia di trattenere l'arma nella fondina, l'assalitore reagiva sferrando sulla vittima alcuni colpi a mani nude riuscendo, infine, a vincerne la resistenza ed a slacciare il cinturone in modo da far cadere l'arma, recuperata la quale si allontanava correndo verso la galleria di accesso ai binari del treno metropolitano.

Qui, percorsi pochi metri, mentre veniva inseguito a distanza dalla guardia sofferente, l'uomo rivolgeva l'arma contro se stesso puntandola al capo ed esplodendo un colpo micidiale dopo il quale si accasciava a terra esanime.

La scena, come descritta dalla persona offesa e riscontrata dalle videoriprese fino all'inizio della fuga nella galleria (e, dunque, con esclusione della frazione terminale della dinamica svoltasi fuori del campo d'azione della telecamera), veniva parzialmente descritta da un occasionale viaggiatore il quale, transitando pochi attimi dopo l'aggressione, udiva le urla della

guardia giurata e, voltatosi, scorgeva la stessa mentre tenendosi il collo, dal quale era visibile una copiosa perdita di sangue, tentava di inseguire un uomo di colore introdottosi correndo all'interno della galleria di collegamento con la metropolitana, da cui, pochi attimi dopo, udiva provenire un forte boato.

Sul posto interveniva subito il personale medico e di polizia il quale, constatato il decesso dell'assalitore, prestava soccorso alla guardia ferita, trasportata d'urgenza al pronto soccorso.

Acquisiti nel corso di un sopralluogo di polizia presso l'abitazione del deceduto i supporti informatici riconducibili all'aggressore e nelle more delle attività di copia forense ed analisi al fine di escludere l'eventuale possibile matrice terroristica del gesto, gli elementi sin qui raccolti e brevemente esposti permettono di ricostruire l'accaduto nei termini di un tentativo omicidario posto in essere dal cittadino congolese Zama ai danni della guardia particolare giurata Massimo Petrini, aggravato dalla premeditazione (in tal senso depongono: il rinvenimento indosso all'assalitore, oltre al coltello da cucina utilizzato per colpire la guardia giurata, anche di un secondo coltello da cucina di dimensioni pari a 25 centimetri di cui 13 centimetri di sola lama; le modalità dell'azione lesiva connotate da reiterazione dei colpi in zona prossima a centri vitali quali i vasi maggiori del collo, la gola e le vertebre cervicali) a scopo di rapina dell'arma da sparo con intento autosoppressivo poi effettivamente conseguito.

Quanto al decesso, la riscontrata e pacifica assenza di segni o tracce di possibili dinamiche alternative, l'esito dell'ispezione sul cadavere e la sostanziale coincidenza tra la relazione di consulente tecnico medico-legale del dottor Aniello Maiese e le conclusioni del consulente di parte dottor Matteo Solinas, quanto agli unici segni rilevati sul cadavere, costituiti da due fori da colpo d'arma da sparo localizzati al capo, nonché quanto alla natura, sede, causazione ed orientamento degli stessi, risultando il foro localizzato in regione "parieto-occipitale mediale" (si presume erroneamente interpretata e riportata in sede di interrogazione parlamentare nei diversi termini di "colpo alla nuca") quale foro d'entrata del colpo e quello localizzato sulla guancia sinistra quale foro di uscita, con tramite ad orientamento diagonale dall'alto verso il basso e da destra verso sinistra, il punto di caduta del corpo, il rinvenimento del proiettile esploso ed il rinvenimento dell'arma a brevissima distanza dal corpo esanime permettono di concludere senza alcun dubbio e con certezza assoluta per l'azione suicidaria.

Quanto appena richiamato è il contenuto della relazione della Procura che ha svolto le indagini sul caso. Pertanto, gli accertamenti realizzati sembrano essere esaustivi rispetto allo svolgimento dei fatti dei quali si è chiesta contezza.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(2 marzo 2020)

GARAVINI, SUDANO, BELLANOVA, VALENTE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nell'ambito della giustizia minorile i centri di prima accoglienza, le comunità ed i centri polifunzionali hanno un'importanza strategica nel seguire il recupero ed il reinserimento sociale di ragazzi molto giovani, già autori di reato;

maggiormente di rilievo è il ruolo che si trovano a svolgere quando i minori provengono da famiglie stabilmente inserite nel tessuto criminale o facenti parte della criminalità organizzata;

riguardo alle attività di recupero e reinserimento sociale di giovani autori di reato, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità si avvale molto spesso delle strutture del "privato sociale", con le quali stipula apposite convenzioni;

da diversi organi di stampa si è appreso che tra una serie di cooperative, facenti parte del consorzio "Serapide", figurerebbero diversi soci ed amministratori in rapporti di stretta parentela con personaggi di notevole spessore nel gruppo camorristico dei "Casalesi";

secondo quanto riportato dagli stessi organi di stampa le strutture private risulterebbero essere tra quelle preferite dai minori coinvolti in vicende criminali collaterali alla camorra o provenienti da famiglie con padre o madre con precedente per associazione mafiosa, poiché ritenute meno ligie nell'applicazione delle misure dell'affidamento in prova o altre misure penali esterne disposte dal giudice,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intraprendere le opportune iniziative al fine di introdurre, tra i requisiti necessari richiesti alle predette strutture private, la presentazione della certificazione antimafia,

così da poter puntualmente verificare la sussistenza di eventuali rapporti di parentela con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata degli amministratori, dei soci e dei dipendenti delle cooperative o anche di altri soggetti imprenditoriali che intendano fornire servizi alternativi per la giustizia minorile;

se non ritenga, altresì, di disporre un'ispezione presso il consorzio "Serapide" al fine di verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, sia di legalità che professionalità del personale, in modo da garantire il pieno recupero e reinserimento sociale dei minori.

(4-01180)

(5 febbraio 2019)

RISPOSTA. - Con riferimento ai quesiti posti in relazione alle notizie apparse su diversi organi di stampa riguardanti alcune comunità del casertano che accolgono minorenni e giovani adulti in esecuzione di provvedimenti penali del giudice minorile, deve rilevarsi che la cooperativa sociale "Serapide" ha dismesso le strutture comunitarie di "Sant'Elena" di Casapesenna e "l'Incontro" e "Mirà" di Santa Maria Capua Vetere al centro delle indagini giudiziarie in corso da parte della Procura di Napoli. Inoltre, il centro per la giustizia minorile della Campania ha ricollocato i 10 minorenni e giovani adulti del circuito penale minorile ospitati precedentemente dalle stesse strutture presso altre comunità del territorio campano.

Si è proceduto quindi a rimuovere i nominativi delle comunità dall'elenco aperto delle strutture residenziali disponibili ad accogliere minorenni e giovani adulti sottoposti a provvedimento penale dell'autorità giudiziaria minorile, con l'aggiornamento del 17 maggio 2019 pubblicato su sito istituzionale del Ministero.

Secondo i medesimi articoli di stampa le indagini riguarderebbero anche altre due cooperative, "Turan" e "Alice". In merito alla prima non risultano rapporti di collaborazione con i servizi della giustizia minorile e di comunità. Per quanto riguarda la seconda, due comunità alloggio afferenti alla medesima, "Angels" ed "Enea" di Villa Briano, risultano iscritte all'elenco aperto, ma non ospitano, ad oggi, alcun ragazzo del circuito penale minorile.

In relazione alla procedura di individuazione delle comunità ove inserire i minorenni e i giovani adulti oggetto di un provvedimento penale, occorre precisare che i requisiti essenziali per il rilascio dell'autorizzazione e le indicazioni relative alle diverse tipologie di comunità sono stabiliti dalla legislazione regionale. Nel caso della Regione Campania, nello specifico,

l'autorizzazione è rilasciata dagli ambiti territoriali (associazioni di Comuni costituite ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2007). I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono definiti dall'art. 5 del regolamento di attuazione (n. 4 del 2014 della Regione Campania) che, tra l'altro, prevede: "Per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali è necessario il possesso dei requisiti specifici indicati nel catalogo e dei seguenti requisiti comuni: a) il legale rappresentante e i componenti degli organi direttivi del prestatore non devono essere stati condannati in via definitiva per delitti non colposi di cui al libri II, titoli II, IX, XI, XII e XIII del codice penale, per i quali non è intervenuta la riabilitazione e non devono sussistere nei loro confronti cause di divieto, decadenza, sospensione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136 del 2010).

Nel rispetto di tali indicazioni e *standard*, ogni comunità presenta caratteristiche differenziate che consentono di attuare collocamenti che rispondano il più possibile alle esigenze educative specifiche di ogni minore. Per ogni ragazzo inserito in comunità viene redatto un progetto educativo individualizzato. Gli uffici di servizio sociale per i minorenni seguono e monitorano il suo percorso educativo-trattamentale nonché l'esecuzione della misura penale con frequenti visite e colloqui.

Il 13 dicembre 2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero l'elenco aperto delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell'autorità giudiziaria minorile divisi in sezioni regionali definite dai centri per la giustizia minorile territorialmente competenti.

L'attività ispettiva sulle strutture residenziali che ospitano minorenni è di competenza

delle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni. Ad essa si affianca un'attività di verifica e monitoraggio da parte del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità che, attraverso i gruppi di monitoraggio istituiti presso ogni centro per la giustizia minorile, effettua un controllo sistematico sulle strutture residenziali che ospitano i ragazzi dell'area penale.

Negli ultimi anni il Dipartimento ha inteso rafforzare ulteriormente le attività di vigilanza e controllo sui collocamenti a livello sia locale che centrale. Sono stati infatti interessati nel tempo tutti i procuratori della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni per fornire al Dipartimento elementi utili di conoscenza in merito all'attività ispettiva. Inoltre, con circolare dipartimentale n. 2 del 2017 sono state fornite le linee di indirizzo per i ser-

vizi minorili, indicando anche le direttive in materia di collaborazione con il privato sociale.

Nei casi in cui si evidenziano inadempienze, omissioni o negligenze esecutive, i centri per la giustizia minorile revocano il collocamento trasferendo il giovane, riservandosi di segnalare l'esito del controllo alle autorità competenti e di disporre la cancellazione o la sospensione della struttura dall'elenco.

Pertanto, il sistema creato appare sufficientemente idoneo a monitorare le procedure di accoglienza e permanenza in comunità con l'obiettivo di rendere sempre più qualificante l'attività offerta dai servizi minorili della giustizia nella consapevolezza e delicatezza del tema dei collocamenti nelle strutture del privato sociale.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(2 marzo 2020)

LA PIETRA. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

pervengono all'interrogante preoccupanti notizie e segnalazioni in ordine al progressivo aumento di gravi aggressioni ai danni degli agenti di Polizia penitenziaria in servizio presso il penitenziario di Prato;

in particolare, le aggressioni sarebbero quantificate in una media annuale oscillante, di anno in anno, tra le 30 e le 70 aggressioni;

nelle date dell'11 e 13 settembre 2019, secondo le medesime segnalazioni, alcuni agenti penitenziari intervenuti per sedare una rissa sono stati aggrediti da detenuti riportando rispettivamente una prognosi di 10 e 5 giorni, mentre alla data del 3 settembre 2018, si registra, in circostanze analoghe, il ferimento di un agente alla gola con una lametta;

inoltre, le recenti cronache ci raccontano di altro grave episodio avvenuto lo scorso 9 ottobre, quando alcuni detenuti nordafricani, ubriachi per aver assunto sostanze alcoliche prodotte di nascosto nelle stanze di pernottamento, si rifiutavano di rientrare in cella al termine della sessione cosiddetta di «socialità»; in particolare, contestualmente, uno dei due si auto-procurava lesioni con una lametta, mentre l'altro lanciava un fornello a gas contro un sovrintendente, il quale riusciva a parare il colpo con la mano riportando un trauma contusivo e una prognosi di 7 giorni; un secondo agente,

spintonato dallo stesso detenuto e caduto a terra, ha riportato varie contusioni ed è stato giudicato guaribile in 8 giorni;

la direzione dell'Istituto, con una nota divulgata a mezzo stampa mediante l'ufficio stampa del Ministero della giustizia, in relazione a tale grave episodio, ha sottolineato anche l'aiuto portato da alcuni detenuti al personale di Polizia penitenziaria nel tentativo di contenere i due rissosi, spiegando altresì che «la situazione è stata riportata alla normalità in breve tempo e i detenuti responsabili sono stati collocati in isolamento»;

alla luce di questo episodio che non è certo un fatto isolato, l'interrogante ritiene doveroso sollecitare una riflessione in ordine alle condizioni nelle quali sono costretti ad operare gli agenti di Polizia penitenziaria, i quali dovendo intervenire nelle condizioni più disparate, talvolta si trovano a fronteggiare e gestire situazioni altamente critiche e contrassegnate da un elevato livello di rischio oltre che in ordine alla loro incolumità fisica, spesso anche per i profili di tutela della loro salute: è il caso ad esempio dei frequenti episodi di autolesionismo (come quello raccontato dalle cronache dello scorso 9 ottobre e dei precedenti episodi citati), che gli agenti si trovano spesso a dover gestire in modo improvviso e imprevedibile e senza strumenti adeguati di prevenzione, così da esporsi, in tal modo, all'oggettivo rischio sanitario di contrazione di infezioni o contaminazioni, peraltro di difficile determinazione, anche in considerazione delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali dei detenuti, che non consentono di adottare un adeguato protocollo di prevenzione sanitaria proprio in casi simili a quelli descritti;

dall'altra parte invece gli stessi detenuti hanno spesso a disposizione un vero e proprio arsenale di armi improprie e oggetti contundenti, come spranghe, lamette, coperchi di scatolette, rinvenuti con frequenza in seguito alle periodiche perquisizioni,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se non ritenga necessario e urgente disporre l'introduzione di strumenti idonei a tutelare la sicurezza e la salute degli agenti di Polizia penitenziaria, anche in relazione alla loro esposizione ai rischi sanitari descritti e prevedendo l'adozione di protocolli di prevenzione sanitaria adeguati;

se non consideri utile, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari ad assicurare la giusta tutela degli agenti di Polizia penitenziaria nonché un adeguato esercizio della funzione di prevenzione e tutela della sicurezza pubblica all'interno dei penitenziari, effettuare personalmente un sopralluogo ispettivo presso il penitenziario di Prato per verificare le condizioni pre-

carie determinate dalle carenze strutturali di organico della Polizia penitenziaria e il sovraffollamento del carcere.

(4-02396)

(29 ottobre 2019)

RISPOSTA. - Va innanzitutto evidenziato che, alla data del 16 dicembre 2019, presso la casa circondariale di Prato sono presenti 631 detenuti in totale, a fronte di una capienza regolamentare pari a complessivi 589 posti disponibili, rilevandosi un indice percentuale di affollamento pari al 116,42 per cento, come tale inferiore alla media nazionale che si attesta attorno al 130 per cento. In ogni caso, pur al netto del tasso di affollamento, non risulta alcuna violazione dei parametri dimensionali stabiliti dalla CEDU.

Per quanto attiene all'elevato tasso di detenuti stranieri (340 rispetto ai 291 italiani) va dato atto dell'azione che, in campo internazionale, il Ministero sta già conducendo al fine di favorirne il rimpatrio per l'espiazione del residuo di pena nei rispettivi Paesi di origine, proseguendo i negoziati in essere, stipulando nuovi accordi e valorizzando altresì lo strumento dell'espulsione verso i Paesi d'origine per quei detenuti la cui pena residua lo consenta. In particolare, è fermo proposito sviluppare e condurre in porto in tempi ragionevoli i negoziati già in corso con molti Stati (Capoverde, Filippine, Tunisia, Vietnam, Cina), affinché, in linea con i risultati soddisfacenti già conseguiti nell'anno corrente (Argentina, Colombia, Kosovo, Mali, Libia, Niger, Nigeria, Taiwan, Paraguay) nuovi accordi vengano siglati anche nell'anno venturo e vengano aperti nuovi fronti di dialogo con Paesi come la Bolivia e Cuba.

Nella medesima direzione deflattiva si iscrive la recente istituzione, presso il Ministero, di un tavolo tecnico fra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed il Dipartimento per gli affari di giustizia con l'obiettivo di stimolare l'adozione e l'esecuzione di provvedimenti di espulsione dei detenuti stranieri *ex art.* 16, comma 5, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (esto unico sull'immigrazione) verso i Paesi d'origine, velocizzando le procedure di identificazione all'atto dell'ingresso in carcere attraverso lo sviluppo di una sinergia virtuosa con gli uffici immigrazione delle Questure, da un lato, ed i tribunali di sorveglianza, dall'altro, ciascuno per i profili di rispettiva competenza.

Con specifico riferimento alla dotazione organica del Corpo di Polizia penitenziaria, le maggiori scoperture che si registrano nel ruolo dei sovrintendenti, quanto meno numericamente, sono compensate da un esubero nel ruolo degli agenti assistenti. In ogni caso, anche nell'ottica di un riequilibrio funzionale dei ruoli, va ricordato che i vincitori del concorso interno a

complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo sia maschile che femminile del Corpo, al termine del corso di formazione, costituiranno un bacino significativo cui attingere per colmare le diffuse scoperture che su tutto il territorio si registrano in questo profilo professionale.

Si tratta di una misura che si innesta a pieno titolo nel più ampio alveo delle mirate politiche assunzionali perseguite dal Ministero, anche nel comparto penitenziario. A tal riguardo ci si limita a evidenziare che è in atto il corso di formazione anche per i vincitori del concorso a 80 posti di vice commissario, mentre verranno completate le procedure concorsuali a complessivi 49 posti di ispettore superiore ed a complessivi 754 posti di allievo agente. Si provvederà, altresì, al completamento dell'assunzione straordinaria di 1.300 allievi agenti, ai sensi dell'art. 1, commi 382-383, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), anche mediante scorrimento delle graduatorie vigenti e verranno inoltre avviate, nei prossimi mesi, le procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendenti conseguito all'incremento della dotazione organica previsto dall'art. 44, comma 8, lettere *b*) e *b-bis*), del decreto legislativo n. 95 del 2017 (di revisione dei ruoli delle forze di polizia), e alle vacanze disponibili dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018.

È altresì previsto un programma straordinario di assunzioni per i prossimi anni per un totale di 620 unità di Polizia penitenziaria e di 150 unità del comparto funzioni centrali con un impegno di spesa di quasi 6 milioni di euro annui per il 2020 e per il 2021. In tale direzione, si confida realisticamente di poter disporre, a breve, di un ampio bacino di risorse umane cui attingere per sanare le varie scoperture di cui risentono gli istituti di tutto il territorio e rispetto a cui saranno tenute in debita considerazione anche le esigenze della casa circondariale di Prato che, va comunque ricordato, nel mese di luglio 2019 ha già fruito dell'incremento di 10 unità.

Per quanto riguarda gli eventi critici a cui fa riferimento l'interrogazione, va in primo luogo evidenziato che tutti i detenuti coinvolti sono stati attinti da sanzioni disciplinari e trasferiti ad altri istituti.

L'innalzamento dei livelli di sicurezza delle strutture detentive costituisce un obiettivo primario che viene perseguito da questo Ministero, oltre che attraverso il rafforzamento degli organici, anche sotto il profilo organizzativo e funzionale. A tal riguardo, è d'uopo richiamare la circolare adottata il 9 ottobre 2018 dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha inteso perseguire una mirata politica di valorizzazione dell'istituto del trasferimento per ragioni di ordine e sicurezza, previsto dall'art. 42 della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario), cui, del resto, si è fatto ricorso anche nel caso di specie.

Si reputa opportuno evidenziare i benefici che ne possono conseguire in termini di incremento dei livelli di sicurezza nelle strutture detentive, tangibile anche nel più consistente ricorso a tale strumento che si è registrato dalla data di adozione della suddetta circolare al mese di marzo scorso (1.550 detenuti trasferiti), rispetto al numero ben più esiguo di occasioni in cui vi si è fatto ricorso nel medesimo periodo del biennio precedente (1.143). Proprio in questa direzione, nel mese di aprile 2019 è stato istituito un gruppo di lavoro, composto da operatori penitenziari esperti nel settore, con il compito di individuare nuovi modelli organizzativi finalizzati a una migliore gestione degli eventi critici in ambito penitenziario. Gli esiti dei lavori sono attualmente oggetto di un'approfondita attività di analisi funzionale all'adozione di soluzioni utili ad incrementare il livello di sicurezza nelle carceri.

Tale obiettivo viene perseguito anche riservando particolare attenzione agli strumenti a disposizione del personale di Polizia penitenziaria. A tal fine sono state avviate attività per la dotazione di innovativi equipaggiamenti atti al contenimento senza pregiudizio per l'operatore penitenziario, come prodotti antitaglio e nuovi giubbotti antiproiettile, ed è attualmente allo studio la futura adozione di altri presidi di sicurezza, come prodotti paracolpi, scudi curvi e maschere facciali.

Nella medesima direzione si iscrivono, da ultimo, lo studio dell'impiego delle nuove tecnologie dei sistemi *radar* di derivazione militare nella progettazione e nel finanziamento di impianti perimetrali esterni ed impianti interni di videosorveglianza ed allarme, e la dotazione di strumenti per prevenire l'illecita introduzione di cellulari all'interno delle carceri ovvero per rilevarne la presenza e schermarne la ricezione. In particolare, sono stati da poco distribuiti 40 *jammer*, mentre 40 *metal detector*, 90 apparecchiature a raggi x e 65 rilevatori portatili di cellulari, tutti recentemente acquistati, sono in corso di installazione, ed altri 200 rilevatori sono in fase di acquisto.

Con specifico riferimento alla tutela della salute del personale di Polizia penitenziaria, si osserva che, nel corso del 2019, le politiche di questo Ministero rispetto alla gestione del personale penitenziario sono state orientate anche al benessere psico-fisico. In particolare, sono state assunte, su base territoriale, diverse iniziative formative a tutela del benessere, svolte prevalentemente presso le sedi degli istituti penitenziari ove si sviluppano le condizioni stressogene. Oltre a questo tipo di iniziative "locali", vi sono state occasioni formative a carattere interprofessionale, a cui hanno preso parte operatori appartenenti ai due comparti e provenienti da strutture penitenziarie differenti.

Tra gli obiettivi a cui tendono i progetti formativi figurano l'accrescimento delle competenze connesse alla capacità di analisi e risoluzione dei problemi, il rafforzamento delle competenze comunicative e relazionali, l'offerta di sostegno nelle situazioni emotivamente stressanti, la dotazione di

strumenti per fronteggiare gli eventi critici, l'implementazione delle modalità funzionali di gestione dei conflitti, la destrutturazione del pregiudizio verso la richiesta di aiuto e la promozione della cultura del "lavorare insieme per raggiungere l'obiettivo". In linea generale, la metodologia formativa utilizzata è quella interattiva e i docenti sono formatori, psicologi, esperti della comunicazione, *counselor*.

Il Ministero riserva particolare attenzione anche al fenomeno dei suicidi tra gli appartenenti al Corpo. A tal fine, nel solco del rinnovo, nel 2017, del protocollo d'intesa stipulato tra l'amministrazione penitenziaria e il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al precipuo fine di stimolare questo virtuoso modello di cooperazione interistituzionale, con circolare del 16 agosto 2018 recante "Servizio per la prevenzione del suicidio rivolto al personale di Polizia penitenziaria", ha avviato iniziative territoriali.

Allo stato, secondo l'ultima rilevazione effettuata, risultano sottoscritti protocolli d'intesa con il consiglio dell'ordine degli psicologi presso i seguenti provveditorati regionali: Lazio, Abruzzo e Molise; Toscana e Umbria; Calabria; Sicilia; Triveneto; Emilia-Romagna e Marche; Puglia e Basilicata; Lombardia.

Va anche rimarcato che il Corpo di Polizia penitenziaria, attraverso 4 suoi funzionari, partecipa ai lavori dell'osservatorio permanente interforze sul fenomeno suicidario tra gli appartenenti alle forze di polizia, istituito l'8 febbraio 2019, con decreto del capo della Polizia di Stato. L'osservatorio ha aperto i lavori nel mese di aprile e, da allora, si è riunito con cadenza bimensile. Nel corso dei lavori è stata condivisa una "scheda tecnica" contenente le informazioni più importanti che attengono alla sfera della persona deceduta, che ciascuna amministrazione avrà cura di trasmettere direttamente all'osservatorio, entro pochi giorni (15-20 al massimo) dall'evento occorso.

È stata concertata, altresì, una modalità di comunicazione contestuale all'evento suicidario, che consiste nella compilazione e trasmissione all'osservatorio di una "scheda sintetica" che conterrà le prime informazioni conosciute dall'amministrazione a cui appartiene il dipendente deceduto.

Per quanto attiene, da ultimo, alla sicurezza sul lavoro, tenuto conto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81 del 2008, anche per il 2019 la formazione in materia è stata individuata come priorità delle attività programmate nelle sedi decentrate e asse primario dei piani annuali regionali della formazione (PARF).

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(2 marzo 2020)

LAFORGIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella notte sul 25 giugno 2019, a Brescello, in provincia di Reggio Emilia (Comune già sciolto per infiltrazioni mafiose con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2016), nell'ambito dell'operazione "Grimilde", sono stati eseguiti diversi arresti per associazione mafiosa a carico del *clan* Grande Aracri. Sono stati tratti in arresto Francesco Grande Aracri di 65 anni, fratello di Nicolino, già condannato e detenuto con il regime del 41-bis, e i due figli di lui, Salvatore e Paolo;

nell'ambito dell'operazione "Grimilde", che è una gemmazione della più nota e giudizialmente verificata "Aemilia", è stato altresì arrestato Giuseppe Caruso, esponente di Fratelli d'Italia e presidente del Consiglio comunale di Piacenza;

Caruso, cosentino di nascita, come emerge dalla stampa quotidiana del 26 giugno 2019 (ad esempio "il Resto del Carlino", edizione Bologna), risulta un ex dipendente dell'Agenzia delle dogane, in stretto contatto con Salvatore Grande Aracri;

l'art. 143, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 reca che i Consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi loro affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica;

a sua volta, il comma 2 riporta che, al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1, anche con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l'accesso presso l'ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d'indagine, composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento. Entro tre mesi dalla data di accesso, rinno-

vabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda nominare immediatamente la commissione d'accesso per verificare i presupposti dello scioglimento del Consiglio comunale di Piacenza per condizionamento mafioso.

(4-01850)

(26 giugno 2019)

RISPOSTA. - In via preliminare, va rilevato come la misura dello scioglimento del Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sia una misura di carattere straordinario, di natura preventivo-cautelare, finalizzata al ripristino delle condizioni di legalità, buon andamento e imparzialità dell'ente locale, attraverso l'affidamento della gestione dello stesso ente ad una commissione straordinaria di funzionari statali che ha il compito di eliminare le fonti di condizionamento diretto o indiretto di tipo mafioso, rilevate in seno all'amministrazione.

Va anche evidenziato che, con le modifiche apportate allo stesso articolo 143, nel 2009, sono state introdotte disposizioni più restrittive circa i presupposti per l'adozione del provvedimento. Ai sensi delle disposizioni ora vigenti, si ricorda che è possibile disporre lo scioglimento del Consiglio comunale, in presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti, che rivelino collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori locali, ovvero forme di loro condizionamento tali da determinare un'alterazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon andamento e il regolare funzionamento dei servizi loro affidati. La verifica di tali presupposti è di norma effettuata tramite l'invio presso l'ente interessato di una commissione d'indagine nominata dal prefetto,

La procedura volta allo scioglimento del Consiglio comunale e provinciale è, pertanto, un procedimento complesso, scandito da precisi termini, fin dalle prime fasi, in rispetto del principio generale della certezza temporale della conclusione del procedimento, tenuto anche conto delle linee dettate dalla giurisprudenza in materia.

In merito al possibile invio di una commissione di accesso presso il Comune di Piacenza, sulla scorta delle risultanze dell'indagine denominata "Grimilde", coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, si rappresenta quanto segue.

Con l'indagine, che ha coinvolto 64 persone in veste di indagati, sono state effettuate 67 perquisizioni, oltre a sequestri di denaro e beni immobili, e 16 arresti, tra i quali quello di Giuseppe Caruso, presidente del Consiglio comunale di Piacenza.

Va evidenziato che le condotte contestategli non riguardano il periodo degli ultimi due anni, in costanza dell'esercizio del mandato politico svolto presso quella amministrazione, ma sono riferiti a fatti che risalgono al 2015 e, quindi, a due anni prima della sua elezione alla carica di consigliere comunale di Piacenza e di presidente del Consiglio comunale. Nondimeno, il prefetto di Piacenza ha ritenuto necessario avviare immediatamente ogni opportuna attività conoscitiva volta a valutare la sussistenza delle condizioni per disporre l'accesso ispettivo presso il Comune.

In tale contesto, già il 26 giugno 2019, il prefetto ha provveduto a convocare un incontro tecnico informale con i responsabili locali delle forze di polizia, al fine di attivare ogni canale informativo utile per verificare la sussistenza di possibili interferenze (passate o presenti) riferibili all'azione politica del presidente del Consiglio comunale. Nel contempo, lo stesso prefetto ha dato incarico ai propri uffici di valutare ogni elemento disponibile agli atti, per verificare la possibile sussistenza di collegamenti tra le valutazioni dell'autorità giudiziaria con dati "sentinella", o sintomatici di un'eventuale azione di infiltrazione della criminalità nella pubblica amministrazione interessata.

Per valutare la possibilità di avvio del procedimento di accesso, sono state anche svolte altre due riunioni del gruppo interforze e un tavolo tecnico di coordinamento delle forze di polizia. In tali occasioni non sono emerse evidenze, ovvero elementi dai quali poter sostenere l'ipotesi che il Comune di Piacenza sia stato direttamente, o indirettamente, condizionato da consorterie mafiose.

Le conclusioni del gruppo hanno suggerito, in ogni caso, di seguire con attenzione, ed in particolare, i filoni di indagine relativi a due società, per una delle quali è stata emessa un'informazione interdittiva antimafia, divenuta inoppugnabile in data 9 agosto 2019; per la seconda, è stato disposto il diniego di iscrizione nella *white list* in data 3 ottobre 2019, che è stato impugnato innanzi il TAR di Parma.

Si assicura che rimane alta l'attenzione sulle verifiche da proseguire ad ampio spettro in relazione ai fatti descritti.

Si informa, infine, che il 28 giugno 2019, il prefetto ha adottato il decreto di sospensione del signor Caruso sia dalla carica di presidente del Consiglio comunale che di quella di consigliere comunale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

MAURI

(28 febbraio 2020)

PUGLIA, ANGRISANI, TRENTACOSTE, VACCARO, ABATE, LANNUTTI, DONNO, PAVANELLI, PRESUTTO, GALLICCHIO. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il legislatore ha introdotto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in attuazione della direttiva 2012/27/UE, stabilendo un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico, dettando, inoltre, norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia;

ha istituito all'art. 15 il fondo nazionale per l'efficienza energetica presso il Ministero dello sviluppo economico, destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le "ESCO", il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente: alla concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie; all'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca europea degli investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica;

il fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energe-

tica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi;

il decreto 22 dicembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è intervenuto per disciplinare le modalità di funzionamento del fondo nazionale per l'efficienza energetica;

considerato che:

il decreto ministeriale sembrerebbe restringere il campo di applicazione del fondo di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in base al quale sarebbero previste una serie di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica dal quale si desumerebbe l'intenzione del legislatore di includere e coinvolgere nell'operatività dello stesso una platea di soggetti e un insieme di strumenti e schemi più ampia;

la restrizione riguarderebbe in via principale la previsione di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale, il quale statuisce che le garanzie possono essere concesse solo su singole operazioni di finanziamento, nonché la previsione di cui all'art. 2, comma 1, lett. o), per la quale i soggetti richiedenti l'accesso alle garanzie concedibili dal fondo sono unicamente le banche e gli intermediari finanziari;

stante la previsione di cui all'art. 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2014, a parere degli interroganti sarebbe opportuno integrare il decreto ministeriale consentendo che il fondo rilasci garanzie non solo su singole operazioni, ma anche su portafogli di operazioni finanziarie, per ampliare lo spettro di operazioni che possono beneficiare delle agevolazioni nella forma delle garanzie, nonché ammettendo tra i soggetti richiedenti il rilascio delle garanzie stesse anche intermediari finanziari diversi da quelli di cui all'art. 106 del testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

nel settore riguardante il finanziamento agevolato, il decreto ministeriale non ricomprende la modalità indiretta di erogazione di finanziamenti attraverso istituti di credito o intermediari finanziari, inclusa la sottoscrizione di fondi di investimento di tipo chiuso, diversamente da quanto espressamente statuito dal decreto legislativo, per cui sarebbe opportuna la loro inclusione;

l'erogazione del finanziamento secondo la modalità indiretta, infatti, potrebbe avere un impatto positivo sul conseguimento degli obiettivi nazionali di risparmio energetico mediante l'attrazione di risorse aggiuntive provenienti da investitori istituzionali di natura privata o la creazione di un "ecosistema" di fondi di investimento alternativi di tipo chiuso, specializzati nel finanziamento di progetti di efficienza energetica,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della discrasia sussistente tra il decreto legislativo n. 102 del 2014 e il decreto ministeriale che ne detta le modalità applicative e se intendano attivarsi affinché venga approntata una modifica o comunque venga disposta un'interpretazione chiarificatrice dei rapporti tra la norma di cornice e quella di attuazione;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di dare esaustiva attuazione agli obiettivi e finalità disposte dal legislatore europeo in materia di efficienza energetica.

(4-02593)

(9 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Nell'atto si fa riferimento al decreto 22 dicembre 2017 del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 2018 e attuativo dell'art. 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE".

Come correttamente si ricorda, infatti, l'art. 15 del decreto legislativo n. 102 istituisce il "fondo nazionale per l'efficienza energetica" presso questo Ministero, mentre il decreto interministeriale definisce le priorità, i criteri, le condizioni, nonché le modalità di funzionamento, gestione ed intervento del fondo medesimo.

Il fondo, la cui gestione è in capo all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia), ha natura rotativa ed è finalizzato a sostenere interventi di efficienza energetica realizzati dalle imprese e dalla pubblica amministrazione su immobili, impianti e processi produttivi, servizi ed infrastrutture pubbliche, ivi inclusa l'illuminazione pubblica, nonché interventi per la realizzazione e l'ampliamento di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento. A tale proposito sono state istituite, all'interno del fondo, due sezioni distinte: la prima, destinata alla concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento; la seconda, destinata all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato.

Successivamente, con decreto del Ministro dell'economia 6 settembre 2018, sono stati definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l'attuazione della garanzia dello Stato sugli interventi di garanzia del fondo, in

attuazione di quanto disposto dall'art. 15, comma 7, del decreto legislativo n. 102.

Infine, con decreto interministeriale 5 aprile 2019, sono stati definiti i criteri, le condizioni e le modalità della garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, sugli interventi di garanzia del fondo di cui all'art. 15, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 102, in attuazione di quanto disposto dall'art. 25, comma 2, del decreto ministeriale 22 dicembre 2017.

Completato il quadro normativo abilitante, dal 20 maggio 2019 il fondo è divenuto operativo ed è stato quindi possibile presentare le domande tramite l'apposito portale di Invitalia. Ad oggi si sono concluse le valutazioni di 17 progetti, dieci dei quali, afferenti a richieste di finanziamento, sono stati approvati.

Si segnala inoltre che è in fase di concertazione, con i Ministeri competenti, lo schema di decreto di cui all'art. 14, rubricato "Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica", comma 3-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come novellato con legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). Esso prevede l'istituzione di una sezione dedicata al rilascio di garanzie su operazioni di finanziamento per gli interventi di efficienza energetica promossi con il meccanismo delle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli edifici.

Da ultimo, al fine di accrescere la capacità del fondo di promuovere gli interventi di efficienza energetica, è stata incrementata la dotazione finanziaria oggi disponibile tramite le risorse del "fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese", per un ammontare di circa 733 milioni di euro per il periodo 2021-2033. Rileva far presente che, a seguito della fase iniziale, si sta valutando di integrare lo strumento, anche allargando la tipologia di interventi e operazioni ammissibili. Come già avvenuto per gli strumenti e i provvedimenti in essere, anche per questa modifica sarà posta in essere un'interlocuzione con gli *stakeholder*, tra cui l'Associazione bancaria italiana (ABI). La priorità è quella di mantenere un bilanciamento tra la flessibilità di intervento del fondo e la finalità del legislatore, che è quella di promuovere finanziamenti volti ad implementare interventi di efficienza energetica.

In conclusione, si ricorda quali e quante aspettative siano riposte sul fondo nazionale per l'efficienza energetica, anche alla luce degli sfidanti obiettivi di risparmio energetico al 2030, fissati nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Esso ha infatti attribuito al fondo un importante ruolo nel raggiungimento del *target* al 2030, pari a circa il 7 per cento dei risparmi cumulati nel periodo 2021-2030.

Il Ministro dello sviluppo economico

PATUANELLI

(27 febbraio 2020)

STEFANI. - *Ai Ministri della giustizia e dell'interno.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, nella casa circondariale "Filippo del Papa" di Vicenza, entro la fine del mese di dicembre 2019 sarà completato il trasferimento di 100 nuovi detenuti, tutti in carcere per reati legati alla criminalità organizzata;

ad oggi, i trasferimenti effettuati di 60 detenuti equivalgono al 30 per cento del totale, in quanto sono previsti ulteriori arrivi, circa 40 entro la fine del mese, che entro la fine dell'anno porteranno il numero dei detenuti dagli attuali 318 fino a 415, quando i posti regolamentari, secondo quanto riportato sul sito del Ministero della giustizia, sarebbero 286;

il padiglione di massima sicurezza, inaugurato 4 anni fa, ha una capienza di 200 posti e con questi trasferimenti si concentreranno a breve 200 condannati *ex art. 416-bis* del codice penale, cioè di associazione a delinquere di stampo mafioso;

sono tante le emergenze di questa casa circondariale: sovraffollamento, sistema di sorveglianza insufficiente, personale insufficiente, pochi mezzi blindati e mancanza di un direttore reggente, in quanto l'attuale responsabile è occupato tra il carcere "Due Palazzi" di Padova e quello di Vicenza, dove è presente per due giorni alla settimana;

gli agenti di Polizia penitenziaria in servizio sono 190 e la carenza di personale stimata ammonta a circa 60 unità;

inoltre, da inizio anno ad oggi, si sono registrati 687 eventi critici, come aggressioni tra detenuti, aggressioni al personale e danneggiamento alle strutture, e cinque agenti hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi talvolta serie;

si tratta di una situazione che rischia di degenerare con l'arrivo dei detenuti di alta sicurezza per i quali si parla di "turismo penitenziario" perché occorrono uomini e mezzi per garantire gli spostamenti di questa tipologia di detenuti che per il 95 per cento provengono dal Sud e sempre al Sud hanno commesso i loro reati e pertanto devono necessariamente spostarsi per le udienze dei processi di cui sono parte: spostamenti durante i quali inevitabilmente aumenta il rischio di fughe ed evasioni;

considerato che:

il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso *ex art. 416-bis* del codice penale si configura nel momento in cui, tra gli altri, il soggetto mira ad acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali;

a seguito dei detenuti, verosimilmente, si radicheranno sul territorio le loro famiglie, di origine e acquisite, rischiando di compromettere il tessuto economico-sociale vicentino, attraverso i traffici illeciti che i detenuti, condannati per associazione a delinquere di stampo mafioso *ex art. 416-bis*, ma non in isolamento *ex art. 41-bis* dell'ordinamento penitenziario, potenzialmente potranno gestire dalla stessa struttura carceraria,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi che hanno condotto alla scelta di destinare detenuti per associazione di stampo mafioso alle carceri del Veneto, nonostante le già precarie condizioni legate alle infiltrazioni della criminalità organizzata in questo territorio;

quale sia il sistema di sicurezza predisposto dal Ministero dell'interno per il controllo del territorio vicentino da infiltrazioni mafiose e quali mezzi il Ministro dell'interno, per quanto di sua competenza, ritenga opportuno approntare affinché i detenuti che nel carcere di Vicenza non si trovano in isolamento non siano in condizione, anche solo potenzialmente, attraverso i contatti con l'esterno, di continuare a gestire traffici illeciti, che compromettano il tessuto economico-sociale vicentino.

(4-02563)

(3 dicembre 2019)

RISPOSTA. - Alla data del 13 gennaio 2020, presso la casa circondariale di Vicenza erano presenti 414 detenuti in totale (di cui 209 di nazionalità italiana e i restanti stranieri), rispetto ad una capienza regolamentare pari a complessivi 286 posti disponibili; si rileva dunque un indice percentuale di affollamento pari al 156,82 per cento, comunque in linea rispetto a quello di molti altri istituti del distretto di riferimento.

A quella data, i detenuti appartenenti al circuito media sicurezza erano 284, i detenuti AS3 erano 89 e i collaboratori di giustizia 41.

Relativamente alle posizioni giuridiche dei detenuti ivi allocati, si evidenzia la seguente situazione: 44 in attesa di primo giudizio; 31 appellanti; 33 ricorrenti; 5 mista senza definitivo; 69 condannati non definitivi; 270 definitivi; 31 mista con definitivo.

La verifica delle condizioni detentive dei ristretti in termini di spazio minimo garantito non fa oggi registrare alcuna violazione dei parametri previsti dalla CEDU, atteso che tutti i ristretti risultano avere a disposizione, nelle rispettive camere di pernottamento, un adeguato spazio di vivibilità. In particolare, 30 detenuti risultano avere a disposizione tra i 3 e i 4 metri quadrati, mentre i restanti 384 risultano fruire di spazi superiori ai 4 metri quadrati.

La competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento, al fine di evitare situazioni di criticità, attua comunque con continuità, a livello nazionale, un'intensa opera di monitoraggio dei livelli di presenza e di capienza dei posti disponibili nelle strutture penitenziarie, intervenendo a livello locale sollecitando i singoli provveditorati regionali a provvedere a una più equa distribuzione dei detenuti sul territorio del distretto di competenza, e provvedendo, ove richiesto, alla movimentazione dei detenuti in sedi extra distretto.

Di fatto, il competente ufficio della menzionata Direzione generale, dall'inizio dell'anno e fino alla data del 18 dicembre 2019, ha disposto lo sfollamento di 3 detenuti dalla casa circondariale di Vicenza, mentre i detenuti che vi hanno fatto ingresso per sfollamento di altre sedi sono 18.

Al fine di riorganizzare il circuito dell'alta sicurezza e con l'intento di addivenire a una perequazione della popolazione detenuta, a fronte della realizzazione di un nuovo padiglione detentivo, due sezioni della casa circondariale di Vicenza (in particolare la prima e la seconda sezione, da 100 posti letto), su disposizione del capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a partire dal mese di giugno 2019, sono state destinate al circuito dell'alta sicurezza.

I detenuti AS3 che sono giunti presso la casa circondariale di Vicenza provengono, principalmente, dagli istituti della Campania e della Ca-

labria e sono stati tradotti con l'ausilio del vettore aereo della Guardia di finanza in tre distinte giornate (7 e 14 novembre e 12 dicembre 2019). A questi si aggiungono, ad oggi, ulteriori detenuti di alta sicurezza arrivati con singole traduzioni provenienti da varie regioni d'Italia. I detenuti in regime di alta sicurezza, provenienti prevalentemente dalle regioni meridionali (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), talvolta devono essere trasferiti nei territori di origine per partecipare ai processi a loro carico.

I vari servizi di trasferimento dei detenuti si sono svolti senza problematiche di sorta, sia durante i viaggi sia nelle fasi di arrivo, e i detenuti sono giunti a destinazione regolarmente.

Nella maggior parte dei casi i detenuti sono stati inviati in altre strutture nelle quali è possibile assicurare la partecipazione ai processi tramite un sistema di videoconferenza (per lo più la casa di reclusione di Padova), nelle more della realizzazione, presso la casa circondariale di Vicenza, di 7 salette destinate a tale scopo.

I colloqui familiari tra i detenuti ad alta sicurezza ed i loro congiunti hanno luogo nella giornata del venerdì; nella prima domenica del mese per i detenuti con i figli di età inferiore ai 15 anni; tali colloqui avvengono su prenotazione telefonica dei familiari, i quali indicano la giornata prescelta, l'orario di arrivo e le ore di colloquio richieste. Tutti i dati dei colloqui e dei familiari vengono registrati nei *database* dell'amministrazione penitenziaria e sono pertanto disponibili su richiesta dell'autorità giudiziaria o delle autorità di pubblica sicurezza.

Si segnala che i detenuti appartenenti al regime alta sicurezza sono ubicati nel vecchio padiglione, il quale offre maggiori condizioni di sicurezza, e non in quello inaugurato nel recente passato, destinato invece ai detenuti appartenenti al circuito media sicurezza, edificato nelle vicinanze del muro di cinta e con numerose finestre dalle quali si può comunicare sulla pubblica strada.

In ordine al controllo del territorio vicentino da infiltrazioni mafiose, e con riferimento alla possibilità che i detenuti che non si trovano in regime di isolamento all'interno del carcere cittadino siano posti nella condizione anche solo potenziale di continuare a gestire traffici illeciti, sono state implementate le attività di controllo della Questura nei confronti di soggetti legati direttamente ed indirettamente agli stessi detenuti, in particolare modo durante i periodi previsti per i colloqui in carcere.

La questione è stata oggetto di specifica trattazione anche in sede di coordinamento interforze, nell'ambito del quale è stato svolto uno specifico approfondimento volto a valutare, congiuntamente alla direzione della casa circondariale, le forme più idonee ad assicurare la migliore attenzione possibile alle implicazioni di interesse presuntivo relative alla nuova tipolo-

gia di detenuti indirizzata presso l'istituto vicentino. Conformemente alle indicazioni impartite dal prefetto di Vicenza nel corso dell'incontro, la Questura ha informato di avere intensificato i contatti con la Polizia penitenziaria al fine di acquisire, nell'ambito delle rispettive specifiche e distinte competenze, ulteriori e rilevanti elementi informativi inerenti sia alle vicende e alle dinamiche riguardanti i detenuti di cui si tratta all'interno della struttura penitenziaria, sia alla loro specifica provenienza, ed in particolare alle organizzazioni criminali di appartenenza.

La riferita carenza del personale del Corpo nell'istituto in esame è una difficoltà comune a quella risentita da tutti gli istituti del Paese, per effetto della modifica dell'organico complessivo del Corpo, apportata dal decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha ridotto l'organico previsto da 45.121 a 41.202 unità, e alla lunga prassi di arruolamenti nei limiti del *turn over* (ovvero di quota dei soggetti cessati).

Di seguito i dati relativi all'organico previsto e alla forza amministrata presso l'istituto di Vicenza:

Ruolo	Organico previsto	Forza amministrata
Direttivo	3	1
Ispettori	24	4
Sovrintendenti	41	2
Agenti assistenti	119	182
Totale	187	189

Ai dati sopra riferiti vanno aggiunte 3 unità distaccate in ingresso e sottratte 7 unità distaccate in uscita; pertanto, al netto delle entrate e delle uscite, sono effettivamente presenti complessive 185 unità.

Nel mese di luglio 2019 il personale della casa circondariale di Vicenza è stato incrementato di 30 unità maschili e 2 unità femminili appartenenti al ruolo agenti assistenti, a seguito della mobilità sviluppata in occasione del 175° corso.

Il concorso interno a complessivi 2.851 posti per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo maschile e femminile del Corpo (a seguito del decreto legislativo n. 95 del 2017 in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia), è in corso di svolgimento. Relativamente alla carenza che si registra nel ruolo degli ispettori, invece, la competente Direzione generale del personale e delle risorse ha assicurato che terrà nella massima considerazione la situazione dell'istituto in occasione della possibile modulazione delle risorse umane, così come potranno essere disposte ulteriori movimentazioni di personale appartenente al ruolo agenti assistenti in

occasione del prossimo interpello di mobilità che si svilupperà in occasione del termine del 176° corso allievi agenti, attualmente *in itinere*.

Relativamente alla situazione degli organici della dirigenza e del personale del comparto funzioni centrali, si evidenzia che presso l'istituto risultano presenti, compresa l'unità dirigenziale, 18 unità rispetto alle 20 previste in organico. L'area educativa non rileva criticità; risulta, bensì, integrata, da un'ulteriore unità aggiuntiva nel profilo professionale di "funzionario giuridico pedagogico", rispetto alla previsione organica. Per quanto concerne l'area contabile e l'area amministrativa, non si rilevano criticità.

L'assenza di due unità del profilo professionale di assistente tecnico potrà essere valutata a conclusione del concorso a 142 posti per lo stesso profilo professionale. A tale scopo, l'amministrazione ha avviato l'esperimento di procedura di mobilità *ex art. 34-bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. Allo stato, non sono previste procedure integrative per la figura di assistente informatico, alla cui carenza si dovrà far fronte con le risorse presenti sul territorio.

Relativamente alla figura del dirigente penitenziario, si evidenzia che, all'esito della prima e seconda fase degli interPELLI per il conferimento degli incarichi dirigenziali "ordinari", non è stato possibile conferire il posto di funzione di direttore della casa circondariale di Vicenza in considerazione delle disponibilità manifestate dai dirigenti penitenziari e dei limiti temporali per la permanenza in una sede dirigenziale previsti dall'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 63 del 2006. Allo stato, ferma restando la carenza d'organico dirigenziale a livello nazionale (44 unità in meno), la reggenza della struttura penitenziaria è assicurata dal dottor Fabrizio Cacciabue, direttore della casa circondariale di Padova, che, a far data dal 16 febbraio 2019, svolge tale funzione per due giorni a settimana.

Nell'anno 2019 sono stati registrati dal Ministero dell'interno 744 eventi critici, tra cui 37 atti di aggressione tra detenuti, 5 aggressioni fisiche a personale di Polizia penitenziaria (3 agenti sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso con prognosi di 5 giorni ciascuno) e 25 danneggiamenti ai beni dell'amministrazione. Relativamente ai 705 eventi critici verificatisi dal 1° gennaio al 9 dicembre 2019 (data dell'ultima rilevazione da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), e con particolare riguardo, nella fattispecie, agli eventi critici menzionati nell'interrogazione (aggressioni tra detenuti, aggressioni al personale e danneggiamento alle strutture), si riportano di seguito i dati riferiti.

Periodo di riferimento: 1° gennaio-9 dicembre 2019

Evento	Sottoevento	Numero eventi
Aggressioni tra detenuti	colluttazioni	23

Aggressioni tra detenuti	ferimenti	14
Danneggiamento di beni dell'amministrazione	/	23
Violazione di norme penali	aggressioni fisiche al personale di Polizia penitenziaria	5
Violazione di norme penali	minaccia, violenza, ingiuria	30
Violazione di norme penali	violenza, minaccia, ingiuria, oltraggio, resistenza a pubblico ufficiale	79

In alcuni dei 5 episodi di aggressioni fisiche poste in essere dai detenuti in danno a operatori di Polizia penitenziaria, il personale coinvolto ha riportato alcuni giorni di prognosi. Il competente ufficio del locale provveditorato ha rappresentato di aver già predisposto specifiche progettazioni relative all'implementazione dei sistemi di videosorveglianza e che si è in attesa del necessario finanziamento.

Da ultimo, in merito alla dotazione del parco automezzi per il trasporto dei detenuti, si precisa che risultano assegnati due automezzi protetti, i quali risultano in "fermo meccanico" da diverso tempo a causa dell'eccessiva onerosità del costo dei lavori necessari al relativo ripristino, e che pertanto si procederà a richiederne il definitivo fuori uso. Giova segnalare, comunque, che il modello operativo delle traduzioni prevede espressamente, per le traduzioni dei detenuti appartenenti al circuito alta sicurezza, in caso di indisponibilità di mezzi protetti, l'impiego di automezzi non protetti e di un'eventuale autovettura di supporto.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(2 marzo 2020)

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con decreto ministeriale 31 maggio 2017 è stato indetto un concorso per magistrati ordinari, le prove complessive, scritte e orali, sono state completate nel maggio 2019; 251 sono risultati i vincitori del concorso;

il Consiglio superiore della magistratura, in data 24 luglio 2019, ha pubblicato con riserva una prima graduatoria dei vincitori e, in data 16 ottobre 2019, la graduatoria definitiva;

ad oggi manca però il decreto di nomina firmato dal Ministro in indirizzo;

non vi è memoria, in passato, che dalla pubblicazione definitiva della graduatoria al decreto di nomina ministeriale fosse trascorso un periodo di tempo così lungo;

considerato che:

il Ministro sovente sottolinea le carenze degli organici, oltre alla sua personale azione volta al loro ampliamento, e il protrarsi del ritardo sembra alquanto inspiegabile;

i vincitori del concorso in queste settimane avrebbero potuto iniziare il loro tirocinio negli uffici e iniziare ad essere operativi, invece restano impossibilitati a entrare in servizio,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni del lungo ritardo nell'adozione del decreto ministeriale di nomina dei magistrati vincitori del concorso indetto con decreto ministeriale 31 maggio 2017 e se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno porvi rimedio senza ulteriori indugi.

(4-02583)

(9 dicembre 2019)

RISPOSTA. - L'assunzione dei vincitori del concorso in magistratura, negli ultimi anni, è stata sempre subordinata alla norma di autorizzazione contenuta nella legge di bilancio. A differenza delle altre categorie di pubblici dipendenti, infatti, la procedura concorsuale per magistrati ordinari e la successiva assunzione non è sottoposta alla preventiva autorizzazione del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale peculiarità è espressione della prerogativa costituzionale del Ministro della giustizia in tema di organizzazione e funzionamento dei servizi della giustizia.

Nell'anno 2019 si è verificata una particolare contingenza temporale per cui si sono sovrapposti gli esiti di due procedure concorsuali: l'una indetta con decreto ministeriale 19 ottobre 2016 e l'altra, cui si fa riferimento nell'interrogazione, indetta il 31 maggio 2017.

I vincitori del primo dei due concorsi sono stati già regolarmente assunti grazie alla copertura finanziaria che ha trovato spazio nella legge di bilancio precedente. Il concorso bandito nel 2017, invece, ha risentito anche

di rallentamenti che risalgono alla fase relativa all'approvazione della graduatoria e che sono giunti a soluzione solo

di recente; cui, però, sono tempestivamente seguiti la pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della graduatoria (del 31 ottobre 2019) sul bollettino ufficiale del Ministero del 30 novembre 2019 e l'avviso in *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 2019.

Dunque, una volta definita la questione, le coperture di bilancio ed il decreto ministeriale di nomina (del 3 gennaio 2020) sono intervenuti in rapida successione e i 251 magistrati ordinari vincitori del concorso sono già stati assunti e destinati alle sedi di tirocinio.

Le nuove risorse professionali invocate sono, quindi, oggi, già una realtà a beneficio dell'intero sistema giustizia ed un ulteriore segnale della particolare attenzione con cui questo Ministero, già artefice dello storico incremento del personale di magistratura di 600 unità, guarda alle politiche assunzionali del personale giudiziario, nella ferma convinzione che l'efficienza della giustizia passa innanzitutto attraverso un significativo rafforzamento organico di chi l'amministra quotidianamente.

Il Ministro della giustizia

BONAFEDE

(23 gennaio 2020)
